

Del. n. 11/2018/PAR



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Mauro NORI	consigliere, relatore
Giancarlo C. PEZZUTO	consigliere
Fabio ALPINI	referendario

nell'adunanza del 8 marzo 2018;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;

UDITO il relatore Mauro Nori;

RITENUTO IN FATTO

Con nota inviata tramite Consiglio delle autonomie locali ed acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 99 in data 10 gennaio 2018, il Sindaco del comune di Collesalveti, premesso che detta Amministrazione ha sottoscritto con altri comuni convenzioni ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 per l’esercizio associato di alcune funzioni (tra cui SUAP e Polizia municipale), ha richiesto un parere in materia di corresponsione diritti di rogito al segretario comunale e, segnatamente, se:

1. *“Sia corretto...stante l’incertezza derivata dal contrasto interpretativo tra il giudice contabile e giudice ordinario, impegnare cautelativamente e successivamente accantonare in avanzo vincolato, al momento del riaccertamento ordinario dei residui, sulla base delle disposizioni di contabilità armonizzata ex D.lgs. n. 118/2011, la somma dei diritti di segreteria riscossi per gli atti rogati annualmente;*

2. *In caso di risposta affermativa...quale è la forma più corretta per accantonare tali somme fino alla definizione della questione: l’avanzata di amministrazione, fondo pluriennale vincolato o l’impegno di spesa portando dietro il residuo passivo;*

3. *si possa subordinare la liquidazione, a favore del segretario comunale, dei diritti di rogito per gli atti dallo stesso ricevuti...al solo consolidarsi della interpretazione della A.g.o., in assenza di specifica pronuncia a seguito del contenzioso attivato dallo stesso, onde evitare l’eventuale condanna al pagamento delle spese di lite e degli interessi.*

4. *si possa comunque riconoscere...la spettanza in capo al Vice Segretario, in forza del suddetto art. 11 CCNL 9 maggio 2006, dei compensi per diritti di segreteria per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o impedimento del segretario comunale*

titolare della relativa funzione; nei limiti di un quinto della retribuzione in godimento, ai sensi del vigente art. 10, comma 2bis, del D.L. 90/2014”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere *ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003*, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, soprattutto per quanto concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge e dalla giurisprudenza di questa Corte.

Con riferimento al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti nominativamente indicati nell'art. 7 comma 8 della legge n. 131 del 2003 (Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane). Invero, l'elencazione degli Enti che possono ricorrere alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti nella materia della contabilità pubblica deve qualificarsi come tassativa, in considerazione della natura speciale della funzione consultiva intestata alla Magistratura contabile.

La legittimazione a richiedere pareri, inoltre, deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell'ente medesimo, in considerazione dei riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente richiedente; di regola, tale organo è individuabile nel Presidente della Giunta regionale, nel Presidente della Provincia, nel Sindaco.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve dunque ritenersi ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco del Comune di Collesalveti.

Con riferimento al profilo oggettivo, invece, la richiesta deve: attenere alla materia della “contabilità pubblica”; presentare caratteri di generalità ed astrattezza tali da non determinare una ingerenza della Corte in singole e specifiche attività gestionali e/o in vicende amministrative *in itinere* ovvero già concluse; non riguardare fatti che sono o possono divenire oggetto di indagini o giudizi dinanzi ad altri giudici, ivi incluse le altre articolazioni della stessa Corte dei conti.

Nel caso di specie, occorre distinguere i differenti quesiti posti dalla richiesta inviata dal Comune di Collesalveti.

A tal riguardo, per quanto attiene ai profili identificati con i numeri 1 e 2 che per brevità e sostanziale identità di petitum - modalità di appostamento in bilancio di scritture contabili – il Collegio ritiene di trattare assieme.

A ben vedere, in linea del tutto astratta, si può affermare che, in materia di contabilità pubblica, laddove si rende necessario l'appostamento di somme relative ad ipotesi di possibile soccombenza in giudizio, l'utilizzo di strumenti prudenziali quali gli accantonamenti ai fondi rischi appare la modalità più idonea a rappresentare contabilmente questi fatti. Tuttavia occorre sottolineare che le richieste interpretative inerenti valutazioni discrezionali di carattere amministrativo – circa la scelta di effettuare o meno le relative scritture contabili in relazione all'entità ed agli impatti finanziari delle stesse sul bilancio, nelle forme più idonee ai sensi delle disposizioni vigenti e dei principi contabili applicabili - non rientrano nei compiti e nelle funzioni di questa Corte.

Inoltre, oggettivamente inammissibile è la richiesta di cui al punto n. 3, attinente la possibilità di liquidare i diritti di rogito, a favore delle categorie dei Segretari comunali - esclusi dalla giurisprudenza di questa Corte – ma potenzialmente destinatari di un diverso orientamento giurisprudenziale dell'A.g.o. - peraltro attualmente esclusivamente di merito. A ben vedere, la richiesta, oltre a non rientrare nel perimetro dei quesiti afferenti alla Contabilità pubblica così come definita dalla giurisprudenza di questa Corte, appare circoscritta ad un quesito specifico inerente a profili di discrezionalità amministrativa che rendono, sul punto, la richiesta di parere oggettivamente non ammissibile.

Con riferimento al quesito n. 4, riguardante la richiesta di interpretazione dell'art. 10, comma 2 bis del decreto legge n. 114/2014 in materia di corresponsione dei diritti di rogito ai Vice-segretari comunali che prestano servizio nei comuni sprovvisti nella dotazione organica di personale con qualifica dirigenziale nel caso di assenza o impedimento del Segretario comunale titolare, la richiesta è oggettivamente ammissibile in quanto inerente l'interpretazione astratta di disposizioni normative rientranti nel novero della Contabilità pubblica.

Nel merito si osserva che l'interpretazione letterale del citato art 10, comma 2 bis, non presenta problematicità ermeneutiche laddove individua l'ambito soggettivo di applicazione, nel riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia C, operanti nei comuni sprovvisti di figure dirigenziali nella pianta organica.

Nel caso di specie si solleva la questione se tale riconoscimento economico nei limiti del citato art. 10, possa essere esteso anche al Vice-segretario, in forza dell'art. 11 del CCNL 9 maggio 2006, per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o impedimento del Segretario comunale titolare della relativa funzione.

Preliminarmente occorre sciogliere la riserva in merito alla legittimazione del Vice-segretario a sostituire in queste attività il Segretario titolare della relativa funzione nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

A tal riguardo, l'art. 97 del TUEL al comma 5, così recita *“Il regolamento sugli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”*. Pertanto il citato comma 5 attribuisce all'Ente locale, la possibilità di istituire, con apposito regolamento la figura del Vice segretario che coadiuva il Segretario titolare e lo sostituisce nelle ipotesi di vacanza, assenza o impedimento del medesimo.

Ancor più puntuale, per i profili che qui rilevano, è la dizione dell'art. 11 del CCNL citato, laddove al comma 1 prevede che *“Al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione”*.

Pertanto, con le modalità e nei limiti posti dalle previsioni normative di cui al citato art. 10, comma 2 bis, è possibile riconoscere al Vice-segretario i diritti di segreteria per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del Segretario comunale titolare della relativa funzione.


* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Collesalveti.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune.


Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 8 marzo 2018.

Il relatore
Mauro Nori



Depositata in Segreteria il 15 marzo 2018
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Claudio Felli



Il presidente
Cristina Zuccheretti

